

BVGer D-5541/2023 vom 11. September 2023

Bundesverwaltungsgericht, 2023-09-11, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-5541_2023_d20230911

FR: TAF D-5541/2023 du 11 septembre 2023

IT: TAF D-5541/2023 del 11 settembre 2023

Regeste

Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) (procedura celere) | Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) (procedura celere); decisione della SEM del 11 settembre 2023

Erwägungen

E. 1

Il ricorso è respinto, per quanto attiene la concessione dello statuto di rifugiato e conseguentemente l'asilo.

E. 2

Il ricorso è inammissibile, per quanto attiene la richiesta di cambiamento di Cantone interposta dalla ricorrente in data 19 ottobre 2023.

E. 3

La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 4

Le spese processuali relative alla procedura d'asilo, di CHF 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 5

Non si prelevano spese processuali per quanto attiene la richiesta di cambiamento di Cantone interposta dalla ricorrente in data 19 ottobre 2023.

E. 6

Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Agostino Bullo Data di spedizione:

E. 26

maggio 2022, <<https://www.hrw.org/report/2022/05/26/combating-domestic-violence-turkey/deadly-impact-failure-protect>>, consultato il 15.04.2024) in Turchia

D-5541/2023 Pagina 7 la violenza contro le donne, anche nelle sue forme più gravi, sarebbe estremamente diffusa, pure per motivi d'onore e che, nonostante ciò, le donne non verrebbero tutelate, che l'interessata, non avrebbe avuto la possibilità di rivolgersi alla polizia, in quanto sarebbe stata dapprima reclusa in casa e successivamente avrebbe lasciato il Paese subito dopo essere riuscita a fuggire dall'abitazione consapevole del grave pericolo in cui incorreva, che dunque, in conclusione, chiede le sia riconosciuta la qualità di rifugiato e concesso l'asilo in Svizzera tenuto conto in particolare dei motivi di fuga

specifici della condizione femminile ex art. 3 cpv. 2 LAsi e del suo inquadramento all'interno di un gruppo sociale determinato in quanto vittima di violenza domestica oltre che della legislazione discriminatoria nel Paese di provenienza e l'inefficacia della protezione data dalle autorità turche, che, ciò posto, il Tribunale giudica che le argomentazioni esposte nel gravame non possano intaccare le corrette conclusioni a cui è giunta l'autorità di prime cure, che, come giustamente osservato dalla SEM, le persecuzioni non riconducibili ad organi governativi, non rivestono di principio un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria alla persona interessata, che, infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), la persona interessata deve dapprima aver esaurito nel Paese d'origine le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la protezione presso uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche: sentenza del Tribunale E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3), che, per invalsa giurisprudenza, l'effettiva protezione nel Paese d'origine non va inoltre intesa quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non statali; che nessuno Stato ha infatti la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l'assoluta sicurezza ai propri cittadini,

D-5541/2023 Pagina 8 che, al contrario, occorre che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3, DTAF 2013/11 consid. 5.1; 2011/51 consid. 6.1; ex multis sentenza del Tribunale D-3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2), che, per questi motivi, è quindi a giusto titolo che la SEM non ha riconosciuto nelle persecuzioni addotte dall'interessata un carattere determinante per il riconoscimento della propria qualità di rifugiata, che, infatti, alle autorità turche è di principio riconosciuta una capacità di protezione e ciò anche nel contesto di episodi di violenza domestica (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1948/2018 del 12 giugno 2018 consid. 5.2.2-5.2.5; tra le tante, le sentenze del Tribunale E-150/2024 del 18 gennaio 2024 consid. 6.2.1 con riferimenti; E-4548/2020 del 23 ottobre 2023 consid. 5.1; E-5271/2013 del 13 marzo 2015 consid. 5.4.1); che, in questo senso, la mancata denuncia da parte dell'interessata alle competenti autorità penali e dunque l'assenza di qualsivoglia misura intrapresa nei confronti dei suoi familiari, non può essere ascritta allo Stato in parola; che del resto l'interessata, alla luce degli elementi concreti della fattispecie e come rettamente rilevato già dalla SEM, avrebbe dovuto e sarebbe stata in grado di denunciare quanto subito alla polizia, che, pertanto, i motivi addotti dall'interessata non risultano determinati per la concessione dell'asilo, e ciò a prescindere dalla loro verosimiglianza, che, di riflesso, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va quindi confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 44 LAsi), che i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, 44 LAsi nonché l'art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142311]), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento; che tuttavia, si osserva che, come detto sopra, l'interessata e suo

D-5541/2023 Pagina 9 figlio sono stati posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, che nel caso concreto, per quanto attiene la decisione di rigetto del cambiamento di Cantone del 12 febbraio 2024, la quale assume di principio un carattere indipendente rispetto alla decisione sulla concessione dell'asilo e, pertanto, andrebbe trattata separatamente, può essere evasa, per una questione di economia processuale, con la presente sentenza, che, infatti, il ricorso interposto avverso la decisione succitata risulta intempestivo in quanto quest'ultima è stata notificata il 13 febbraio 2024 (cfr. risultanze processuali); che la ricorrente avrebbe dovuto quindi interporre ricorso avverso la stessa entro il 14 marzo 2023, che l'interessata ha trasmesso tale scritto in data 15 marzo 2024 (cfr. risultanze processuali), che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, adossate alla parte soccombente, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che, eccezionalmente, non si prelevano spese processuali per quanto attiene il ricorso intempestivo avverso la decisione della SEM del 12 febbraio 2024 relativa alla domanda di cambiamento di Cantone, che la sentenza è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF),

(dispositivo alla pagina seguente)

D-5541/2023 Pagina 10 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto, per quanto attiene la concessione dello statuto di rifiuto e conseguentemente l'asilo. 2. Il ricorso è inammissibile, per quanto attiene la richiesta di cambiamento di Cantone interposta dalla ricorrente in data 19 ottobre 2023. 3. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 4. Le spese processuali relative alla procedura d'asilo, di CHF 750.–, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 5. Non si prelevano spese processuali per quanto attiene la richiesta di cambiamento di Cantone interposta dalla ricorrente in data 19 ottobre 2023. 6. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente.

Il presidente del collegio: Il cancelliere:

Daniele Cattaneo Agostino Bullo

Data di spedizione:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.